

**GECA 11/2023: Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica PR FSE 2021-2027**  
**Priorità inclusione sociale**

**Richieste di chiarimenti – prima tranche**

**Domanda 1.**

- 1.1 Il Disciplinare, al punto 15 Offerta Tecnica, prevede che la documentazione relativa all'offerta tecnica debba contenere, in aggiunta alla relazione tecnica composta da un massimo di 20 cartelle ed alle schede di cui all'All. A) "Autocertificazione requisiti e Offerta Tecnica" compilate per ciascuna professionalità prevista all'interno del team di lavoro, anche "eventuali servizi aggiuntivi coerenti con l'oggetto dell'appalto".

Tuttavia, nel prosieguo di tale paragrafo, si specificano gli elementi che, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, dovranno essere illustrati nella relazione tecnica, tra cui anche i servizi aggiuntivi, identificati quali "numero di eventuali componenti il team di lavoro in aggiunta al numero richiesto" e "numero di eventuali giornate/uomo del team di lavoro in aggiunta al richiesto".

Si chiede pertanto di chiarire se gli "eventuali servizi aggiuntivi coerenti con l'oggetto dell'appalto" debbano essere riportati all'interno della relazione tecnica composta da un massimo di 20 cartelle, o possano essere inseriti in un documento allegato. In tale ultimo caso, si chiede conferma che tale allegato non concorre al numero delle 20 cartelle.

- 1.2 Il Disciplinare, al punto 17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, identifica tra i criteri di valutazione relativi ai servizi aggiuntivi i due sub-criteri 3.1 "numero di eventuali componenti il team di lavoro in aggiunta al numero richiesto" e 3.2 "numero di eventuali giornate/uomo del team di lavoro in aggiunta al richiesto" quali sub-criteri con punteggi discrezionali, e non quali sub-criteri con punteggi quantitativi, il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Si chiede pertanto conferma che, con riferimento a tali sub-criteri, in sede di valutazione si procederà in base al metodo di attribuzione discrezionale, e che, pertanto, nella valutazione potranno essere presi in considerazione elementi qualitativi, quali a titolo esemplificativo le esperienze e competenze delle risorse aggiuntive coerenti con l'oggetto del servizio, la coerenza del numero di giornate aggiuntive rispetto a quelle richieste, etc.

- 1.3.1 Il Disciplinare, al punto 17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, identifica tra i criteri di valutazione relativi alle caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro i seguenti sub-criteri:

- per i componenti Manager: numero di mesi di esperienza in materia di programmazione, gestione e controllo di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) nell'ambito delle politiche dell'inclusione sociale, oltre al minimo richiesto;
- per Consulenti Senior: numero di mesi di esperienza in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) nell'ambito delle politiche dell'inclusione sociale, oltre al minimo richiesto;
- per Consulenti Junior: numero di mesi di esperienza in attività di programmazione, gestione e/o controllo di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) nell'ambito delle politiche dell'inclusione sociale, oltre al minimo richiesto.

Con riferimento ai componenti Manager, tuttavia, l'All. A) "Autocertificazione requisiti e Offerta Tecnica" chiede di specificare nell'ultima colonna il "N. anni di provata esperienza successivi alla

data di conseguimento del diploma di laurea nella specifica funzione di Manager, oltre al minimo richiesto (5 anni)”.

Si chiede pertanto conferma che il criterio applicabile sia quello riportato all’interno del Disciplinare (ovvero “numero di mesi di esperienza in materia di programmazione, gestione e controllo di Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito delle politiche dell’inclusione sociale, oltre al minimo richiesto”, laddove il minimo richiesto è pari a 7 anni, come riportato all’interno della Scheda tecnica, sezione Team di lavoro) e che il contenuto dell’intestazione dell’ultima colonna rappresenti un mero refuso.

- 1.3.2 Inoltre, con riferimento ai Consulenti Senior, l’All. A) “Autocertificazione requisiti e Offerta Tecnica” chiede di specificare nella terza colonna il “N. anni di provata esperienza successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea in attività di programmazione, gestione e/o controllo di Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito delle politiche dell’inclusione sociale, superiore al minimo richiesto (5 anni di cui almeno 3 in attività di programmazione, gestione e/o controllo Fondi SIE e almeno 2 anni per le stesse attività Fondo FSE)” e nella quarta colonna il “Numero di mesi di esperienza in materia di Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE nell’ambito delle politiche dell’inclusione sociale), oltre al minimo richiesto”.

Si chiede pertanto conferma che il contenuto della quarta colonna riguardi il criterio applicabile riportato all’interno del Disciplinare (ovvero “numero di mesi di esperienza in materia di Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito delle politiche dell’inclusione sociale, oltre al minimo richiesto”, laddove il minimo richiesto è pari a 5 anni, come riportato all’interno della Scheda tecnica, sezione Team di lavoro).

- 1.3.3 Si chiede inoltre conferma che nella terza colonna debba essere riportato il numero totale degli anni di esperienza, distinguendo tra anni di esperienza in materia di Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito delle politiche dell’inclusione sociale, di cui in attività di programmazione, gestione e/o controllo Fondi SIE e di cui per le stesse attività Fondo FSE, in modo da dare evidenza del rispetto dei requisiti minimi richiesti per i Consulenti Senior.

- 1.3.4 Infine, con riferimento alla breve descrizione delle esperienze oltre al minimo richiesto per ciascuna figura, di cui alla quarta colonna delle tabelle relative ai componenti Manager ed ai Consulenti Senior e Junior nell’ambito dell’All. A) “Autocertificazione requisiti e Offerta Tecnica”, si chiede di confermare la possibilità di rimandare alla descrizione già fornita nella terza colonna, dove viene riportata l’esperienza complessiva e pertanto comprensiva anche di quella ulteriore al minimo richiesto.

### **Risposta 1.**

- 1.1 Si conferma che i servizi aggiuntivi esulano dalla relazione tecnica e che tale allegato non concorre al numero delle 20 cartelle.
- 1.2 Si conferma che per i criteri riferiti ai servizi aggiuntivi di cui ai sub-criteri 3.1 e 3.2 previsti al punto 17.1 del disciplinare di gara verrà utilizzato il metodo di attribuzione discrezionale e non meramente quantitativo.
- 1.3.1 Si conferma che il criterio di valutazione è quello contenuto nel disciplinare di gara ovvero “numero di mesi di esperienza in materia di programmazione, gestione e controllo di Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito delle politiche dell’inclusione sociale, oltre al minimo richiesto” e che la compilazione dell’ultima colonna dell’allegato Offerta Tecnica è riferita

esclusivamente alla verifica del possesso di uno dei due requisiti di accesso previsti per il coordinatore, ovvero gli anni di esperienza in qualità di manager.

1.3.2 Con riferimento ai consulenti Senior si conferma che il contenuto della quarta colonna è riferito al criterio di valutazione previsto nel disciplinare di gara e che la compilazione della terza colonna è richiesta ai fini del soddisfacimento dei requisiti di accesso.

1.3.3 Si conferma.

1.3.4 Si precisa che le tabelle dell'allegato Offerta Tecnica riportano sia i criteri di valutazione aventi i mesi come unità di misura che i requisiti di accesso (aventi anni come unità di misura), pertanto è necessario compilare tutte le voci richieste.

### **Domanda 2.**

In merito al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale": Realizzazione nel triennio 2020 – 2021- 2022 di servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi o Programmi europei per un importo complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 al netto dell'IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito UE, si chiede conferma che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito debba essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso.

### **Risposta 2.**

Si conferma a condizione che i singoli componenti dell'RTI debbano comunque aver svolto servizi analoghi.